



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4
TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 228 dell'8 AGOSTO 2017

OGGETTO: Controversia Istituto Romano di San Michele c/ ELIOR RISTORAZIONE S. p A.
Liquidazione compensi all'avvocato Alessandro Ferrini per opposizione a Decreto
ingiuntivo n. 8467/2017 del 6/4/2017 – R.G. 19986/2017 emesso dal Tribunale di Roma

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli

Estensore dell'atto: Dott.ssa Antonietta Antenucci data 03.08.2017

Visto per l'istruttoria dell'atto

Firma f.to Dott.ssa Antonietta Antenucci data 03.08.2017

Nulla Osta del funzionario dell'Ufficio di Ragioneria - Dott.ssa Roberta Valli - sulla disponibilità dei
fondi al capitolo 7 – articolo 5 del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria
disponibilità

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli data 03.08.2017



Il Commissario Straordinario

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 217 del 26 aprile 2017, con la quale è stato disposto il Commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00089 del 25 maggio 2017, pubblicato sul B.U. della Regione Lazio n. 43 del 30 maggio 2017, con cui è stato conferito l'incarico di Commissario Straordinario al Dott. Riccardo Casilli;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 69 del 30 maggio 2017 avente in oggetto "Insediamento del Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele" decorrente dal 30 maggio 2017;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 210 del 19 luglio 2017 avente per oggetto "Presenza d'atto dell'autorizzazione in favore del Dott. Riccardo Casilli allo svolgimento in regime di prorogatio del ruolo di Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele";

PREMESSO che

- l'Istituto Romano di San Michele è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza soggetta alla disciplina della L. 6972 del 17/07/1890 – R.D. 07/06/1928 n. 1353 che, ai sensi dell'art. 1 del vigente Statuto approvato con Delibera della Giunta della Regione Lazio n.65 del 20/01/1998, *"ha lo scopo di ricoverare, mantenere ed assistere persone anziane d'ambo i sessi di età superiore ai 65 anni, autosufficienti e non autosufficienti. ... l'Istituto può accogliere presso la propria struttura anche persone di età inferiore ai 65 anni, che versino in condizione di particolare stato di bisogno, da valutare di volta in volta"*;
- l'Ente aveva indetto una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA e per i dipendenti dell'Istituto, nonché per la riqualificazione dei locali dove si svolge il servizio;
- all'esito della gara dichiarava la società Avenance Italia SpA ora ELIOR RISTORAZIONE SpA aggiudicataria dell'appalto;
- l'Amministrazione conferiva alla ELIOR RISTORAZIONE, che accettava, il contratto di appalto triennale del suddetto servizio;

RICHIAMATO l'art. 3 del contratto dove era precisato il corrispettivo previsto per i servizi forniti, e nell'ultimo comma si precisava *"I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per i primi due anni di gestione. A partire dal terzo anno di gestione verranno rivisti in base ai profili ISTAT"*;

RICHIAMATO l'art. 4 del contratto dove veniva specificato che il contratto aveva la durata di anni tre a partire dal 1° marzo 2007 con scadenza 28 febbraio 2010;

RILEVATO che

- successivamente l'Istituto, su istanza della ELIOR RISTORAZIONE SpA a seguito della realizzazione di ulteriori interventi all'interno dei locali mensa con ulteriori costi, non previsti e



non prevedibili al momento della pubblicazione del bando di gara, e che avevano comportato un differimento dell'inizio del servizio di mensa rispetto alla data prevista, concedeva un incremento del corrispettivo del prezzo della giornata alimentare degli ospiti;

- il contratto di fornitura del servizio mensa era scaduto il 28 febbraio 2010, in attesa della predisposizione e definizione della nuova procedura pubblica di scelta del contraente per il suddetto servizio, con successive delibere, l'Istituto provvedeva all'affidamento temporaneo alla ELIOR RISTORAZIONE SpA;

PRESO ATTO che l'avvocato Luca Canevotti, quale difensore della ELIOR RISTORAZIONE SpA con pec del 28 aprile 2016 protocollata al numero 3654/2017, notificava il ricorso per Decreto Ingiuntivo e pedissequo Decreto Ingiuntivo n. 8467 del 6.4.2017 RG n. 19986/2017 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma che ingiunge all'Istituto di pagare alla parte ricorrente, la somma di € 107.628,52 oltre interessi e spese di procedura di ingiunzione portato dal saldo delle fatture recanti il numero 7800311836 del 01.04.2004 e il nr. 7800311837 del 01.04.2004, fatture mai pervenute all'Istituto né risulta agli atti alcuna richiesta di pagamento, nonché il pagamento afferenti gli aumenti ISTAT comprensive di interessi;

RITENUTA non fondata la richiesta formulata dall'avvocato Luca Canevotti in nome e per conto della Elior Ristorazione SpA, il Commissario Straordinario, con nota del 9 maggio 2017 protocollata al n. 3961/2017, nelle more della predisposizione del decreto di incarico, vista l'urgenza dettata dai termini per la difesa in giudizio, conferiva mandato all'avvocato Alessandro Ferrini considerato che aveva già seguito l'attività stragiudiziale del contenzioso in questione;

ATTESO che con decreto numero 177 adottato il 27 giugno 2017 veniva ratificato l'incarico e impegnato nei rispettivi capitoli e articoli del bilancio del corrente esercizio finanziario, la somma complessiva di € 7.238,50 comprensiva di CAP 4% ed IVA 22%;

ATTESO che l'Avvocato Ferrini ha inoltrato copia dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, notificato al domicilio della ELIOR RISTORAZIONE S.p.A, ns protocollo numero 5362/2017;

VISTA la fattura numero 03 del 31.07.2017 protocollata al numero 6525/2017 di € 2.557,23 compreso CPA 4%, IVA 22% e spesa esenti, presentata dall'avvocato Ferrini per attività giudiziale di opposizione al Decreto Ingiuntivo R.G.40804/2017;

RITENUTO, per le motivazioni di cui in narrativa, di dover corrispondere all'avvocato Alessandro Ferrini in acconto all'attività professionale resa la somma di € 2.557,23 compreso CPA 4% e IVA 22%;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001;



DECRETA

per quanto esposto in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto

di liquidare all'avvocato Alessandro Ferrini con studio in Roma, Via Gaetano Filangieri n. 4 (già Via Po n. 45) in acconto all'attività professionale resa, la fattura numero 03 del 31/7/2017 di € 2.557,23 comprensiva di CAP 4% ed IVA 22% e spese esenti, già impegnata con Decreto del Commissario Straordinario numero 177/2017 al capitolo 7 – articolo 5 del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità.

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata dell'8 agosto 2017.

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli